



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

REGOLAMENTO D'USO AREE DI SGAMBATURA CANI

ART. 1

Il Comune di Chignolo d'Isola è proprietario di alcuni spazi verdi pubblici. L'Amministrazione comunale ha in programma di adibire una o più di queste aree per sgambatura cani ove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

Tali spazi, verranno opportunamente dotati della necessaria segnaletica identificativa.

Per dette aree di sgambatura, vige il seguente regolamento d'uso.

Le aree di sgambatura cani di nuova realizzazione, oltre a sottostare al presente regolamento d'uso, dovranno possedere i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

Le aree sgambatura cani istituite dal Comune, potranno essere date in gestione ad associazioni e/o Comitati di Gestione senza scopo di lucro appositamente costituiti, previo convenzionamento.

ART. 2

L'accesso alle aree è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

ART. 3

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.

Ogni proprietario/detentore può condurre nell'area un cane per volta.

Laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise in settori recintati e separati, idonei ad ospitare i cani a seconda della loro taglia (piccola, media, grande) o per le loro caratteristiche comportamentali (tali da prevedere un'apposita area denominata "area cani impegnativi"), gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

ART. 4

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5

E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.

E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.

E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.

ART. 6

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni (ove esistenti).

L'accesso alla sola area sgambatura denominata "area cani impegnativi" (ove esistente) è consentita ad un solo cane per volta, per il tempo necessario alla sgambatura e indicativamente di circa mezz'ora, salvo diversa indicazione da parte dei proprietari/conduuttori già presenti nell'area.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni.

ART. 7

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con sè un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al c. 4 art. 1 ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità.

ART. 8

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/detentori. Le deiezioni devono essere quindi immediatamente raccolte dai conduuttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area.

ART. 9

I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

ART. 10

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduuttori.

ART. 11

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali.

ART. 12

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

ART. 13

È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.

ART. 14

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

È possibile introdurre nelle aree sistemi mobili per il divertimento dei cani o installare attrezzature fisse per il medesimo scopo, purchè autorizzate dall'Amministrazione comunale e fatto salvo quanto previsto all'art. 12.

ART. 15

Per le violazioni al presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. e s.m.i., art. 7 bis.

ART. 16

Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.